

CIRCOLARE TECNICA 09/08

Milano, 22 ottobre 2008

**OGGETTO: Nuova normativa di vigilanza prudenziale
Quesiti**

Com'è noto, l'Associazione è da lungo tempo impegnata sul fronte dell'analisi della Nuova normativa di vigilanza prudenziale e delle difficoltà interpretative ed applicative rilevate dal settore.

In relazione a questa attività, Assifact ha portato a più riprese all'attenzione di Banca d'Italia diverse tematiche che necessitano di chiarimenti o ulteriori riflessioni per una corretta applicazione della normativa da parte degli operatori nel settore factoring.

La tabella allegata riunisce le varie richieste formulate, evidenziando quelle che, allo stato attuale, hanno ricevuto un riscontro e quelle per cui Banca d'Italia deve ancora fornire indicazioni.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

NUOVA NORMATIVA DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>Ambito d'applicazione del trattamento dei crediti commerciali</p> <p>La nuova normativa di vigilanza prudenziale (Circ. 216), nell'ambito delle esposizioni verso imprese (paragrafo 7), prevede uno specifico trattamento per le operazioni di factoring (par 7.1 – Crediti commerciali acquistati verso imprese), consentendo la possibilità di intestare le esposizioni “pro solvendo” o “pro soluto formale” (ossia che non ha superato il test per la derecognition) al debitore ceduto, in alternativa al cedente nei cui confronti l'esposizione risulta rilevata in bilancio.</p> <p>La formulazione iniziale del paragrafo 7.1 (Sezione III pag. 10) relativo al trattamento nel metodo standardizzato dei crediti acquistati nell'ambito di operazioni di factoring introduce poi la dicitura “crediti commerciali acquistati verso imprese non finanziarie”.</p> <p>L'Associazione ritiene che la natura della controparte cedente / ceduto non influenzi la natura dell'operazione sottostante che riguarda sempre la cessione di crediti commerciali (e non finanziari) sorti nell'ambito dell'attività d'impresa.</p> <p>Ritiene condivisibile la proposta di eliminare la dicitura “non finanziarie” nella prospettiva di un aggiornamento della circolare 216.</p> <p>Nel frattempo, chiede conferma della possibilità di traslazione del rischio dell'operazione di factoring dall'impresa cedente al debitore banca o intermediario finanziario, per obbligazioni sorte nell'ambito di operazioni di natura commerciale.</p>	<p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 1</p>
<p>Raccordo fra vigilanza individuale e vigilanza consolidata</p> <p>Il disallineamento della normativa di vigilanza prudenziale per gli intermediari e per le banche fa emergere in particolare i seguenti aspetti che necessitano di approfondimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La normativa di vigilanza prudenziale per le banche non prevede la possibilità nelle operazioni di factoring pro solvendo o pro soluto formale di ponderare sul debitore ceduto nell'ambito della metodologia standardizzata. Questo può comportare, al momento del consolidamento, un aggravio a livello di gruppo dell'assorbimento di capitale. Si ritiene che la ponderazione dell'esposizione in capo al debitore ceduto nell'ambito di operazioni di factoring meriti un riconoscimento anche a livello consolidato. Si chiede conferma della soluzione di seguito proposta di fornire alla capogruppo direttamente i valori ponderati (RWA), in mancanza di un allineamento delle normative, peraltro ritenuto fortemente auspicabile. • La circolare 216 riconosce, fra gli strumenti di mitigazione del rischio di credito le polizze di riassicurazione del credito aventi determinate caratteristiche. Oltre a chiedere conferma di passare alla Capogruppo l'esposizione già includente la mitigazione, si propone, per garantire parità di trattamento, il riconoscimento, a livello consolidato, dello strumento dell'assicurazione del credito fra gli strumenti ammessi come garanzie personali nelle CRM. 	<p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 2</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>→ Per la risoluzione delle criticità attinenti all'applicazione consolidata della regolamentazione di vigilanza che, com'è noto, è disciplinata dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (vigilanza prudenziale per le banche), nei casi di disallineamento con la normativa individuale degli intermediari finanziari (circ. 216 / circ. 217), si chiede conferma della possibilità di fornire alla capogruppo direttamente i valori ponderati (RWA).</p>	
<p>Raccordo fra normativa banche e normativa intermediari</p> <p>La nuova normativa di vigilanza prudenziale per le banche non tiene conto, nell'ambito della metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, della specificità dell'attività di factoring: le banche, a fronte della medesima operatività degli intermediari finanziari ex art. 107, non hanno la possibilità di traslare, ai fini della ponderazione, il rischio dal soggetto cedente al soggetto ceduto con elevati impatti in termini di assorbimento di capitale e di limitazioni nell'operatività a fronte della concentrazione dei rischi.</p> <p>La presenza di due controparti nel rapporto e l'esistenza di crediti commerciali sottostanti non vengono riconosciute come condizioni di mitigazione del rischio nemmeno nella sezione relativa agli strumenti di CRM,</p> <p>Ciò implica un trattamento prudenziale sfavorevole per le banche, generaliste e soprattutto specializzate, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di factoring, che, pur realizzando l'operazione nel rispetto dei medesimi requisiti giuridici ed operativi, non hanno riconosciuta nella metodologia standardizzata la possibilità di traslare, ai fini dell'applicazione della ponderazione, l'esposizione sul debitore nell'ambito di operazioni pro solvendo o pro soluto "formale", con le relative conseguenze anche in termini di disciplina della concentrazione dei rischi.</p> <p><u>A fronte della medesima operatività ed a pari livello di rischio del portafoglio, l'Associazione auspica lo stesso trattamento a prescindere dalla natura giuridica dell'intermediario e propone, pertanto, di integrare la normativa delle banche con il trattamento previsto nella circolare 216 per i crediti commerciali acquistati.</u></p> <p>In linea generale, l'operazione pro soluto effettivo, che ha superato i test per la derecognition, dovrebbe garantire alla banche e agli intermediari finanziari il medesimo trattamento in ordine all'assorbimento di capitale, essendo prevista la ponderazione sul debitore in capo al quale risulta iscritta l'esposizione in bilancio.</p> <p>Si rileva, tuttavia, che la definizione di "esposizioni scadute" per le banche non prevede, ai fini della sola vigilanza prudenziale, la specifica riferita agli enti pubblici per i quali la sola presenza di crediti scaduti non è indicativa di deterioramento del merito creditizio.</p> <p><u>Si propone, pertanto, di inserire una nota nel 12° agg. dalla Circolare 155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" in cui si precisa l'inclusione nelle attività scadute delle "esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti del settore pubblico</u></p>	<p>Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Matrice dei Conti delle Banche</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p><u>... omissis... qualora il debitore non abbia effettuato alcun pagamento per nessuna delle posizioni di debito verso l'intermediario da oltre 180 giorni".</u></p>	
<p>Nozione di “scadenza” dei crediti commerciali</p> <p>La Commissione Tecnica Amministrativa di Assifact, ha formulato, in prima approssimazione nell'ambito dell'attività di confronto dei bilanci IAS ad un anno dalla loro redazione, la nozione di scadenza di un credito commerciale sottostante all'operazione di factoring.</p> <p>La definizione di tale termine (data da cui parte il conteggio dei 90/180 giorni) assume grande rilevanza sia ai fini dell'iscrizione e valutazione dei crediti in bilancio che ai fini della vigilanza prudenziale.</p> <p>In sintesi, un credito si considera scaduto a partire da (in ordine sequenziale decrescente di considerazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la data di scadenza nominale: nei casi in cui nel contratto con il cedente non venga esplicitata alcuna condizione ulteriore; b) la data dilazionata dove intervengono con il debitore ceduto delle condizioni contrattualizzate (proroga); c) la data rinegoziata qualora nel contratto con il cedente venga esplicitata una eventuale scadenza che preveda un termine per la definizione delle condizioni economiche (es. gg maturity, gg per il calcolo del pricing nell'operazione sotto sconto, ecc.). <p>In altri termini, e salvo indicazione contraria dell'autorità di vigilanza, si verifica in primo luogo la presenza della scadenza negoziata col cedente (termine contrattualizzato della duration finanziaria); in assenza del termine di cui al punto c), si verifica l'eventuale scadenza prorogata al debitore ceduto ed infine, in assenza delle condizioni precedenti, si considera la scadenza originaria.</p> <p>Si chiede conferma delle considerazioni sopra esposte in termini di individuazione della data scadenza dell'esposizione.</p> <p>Tenuto conto che nella prassi commerciale sono possibili riscadenzamenti dei crediti, a volte non contrattualizzati (come, ad esempio, nei confronti della PPAA ove non sempre è possibile formalizzare un contratto di dilazione), si chiede cosa debba intendersi per riscadenzamento dei crediti nell'ambito dell'operatività factoring e se esso debba necessariamente prevedere una forma di contrattualizzazione con il cedente o con il debitore ceduto.</p>	<p>In attesa di riscontro da parte di Banca d'Italia</p>
<p>Nozione di “scadenza”</p> <p>Ai fini della definizione del portafoglio “Attività deteriorate”, tenuto conto che sovente, nell'ambito di una operatività basata su crediti commerciali, il mancato pagamento alla scadenza non è dovuto ad un effettivo deterioramento del merito creditizio del debitore (cd past due tecnici), <u>l'Associazione propone l'estensione, per analogia, alle esposizioni verso imprese dell'impostazione già stata accettata con riferimento agli Enti pubblici (circ. 216 – cap V – sez. III – par. 3.1.4 – nota 2) e di integrare, quindi, il concetto di scadenza con</u></p>	<p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 3</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>la verifica dei comportamenti complessivi di pagamento del debitore rispetto al totale dei rapporti in essere. Più in generale, l'Associazione vuole promuovere un nuovo confronto con l'autorità di vigilanza per integrare il concetto di default con attributi che, oltre a far riferimento alla profondità storica dello scaduto ed alla rilevanza dell'esposizione scaduta rispetto al totale dell'esposizione, tengano in considerazione il comportamento di pagamento della controparte rispetto al complesso delle esposizioni in essere permettendo di rilevare obiettivamente l'aggravamento del rischio ed escludere in tal modo gli inadempimenti tecnici.</p>	
<p>Nozione di “scaduto”</p> <p>Si rileva un disallineamento fra la nozione di scaduto contenuta nella normativa di bilancio, e richiamata dalla nuova normativa di vigilanza prudenziale (circ. 216), e quella proposta nella normativa relativa alle segnalazioni di vigilanza (circ. 217), che appare allineata alla normativa banche.</p> <p>In particolare, il provvedimento del 14 febbraio 2007 relativo al bilancio IAS degli intermediari ex art. 107 stabilisce di indicare fra le attività scadute il totale delle attività verso un soggetto se questo presenta attività scadute da oltre 180 giorni per un importo superiore al 5% del totale attività nei confronti del medesimo soggetto. In caso contrario vanno indicate solo le attività scadute da oltre 180 gg.</p> <p>Nell'analisi della nuova normativa di riferimento delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari emerge invece, che nello scaduto va indicata, in allineamento con quanto già previsto dalla normativa delle banche sia di bilancio che di vigilanza, l'esposizione complessiva del soggetto qualora superiore alla soglia del 5% calcolata sulla base di precise istruzioni (si verifica il maggiore fra la media giornaliera delle quote scadute sull'intera esposizione e la quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione). Inoltre, le esposizioni verso enti pubblici non devono formare oggetto di rilevazione se, pur superando la soglia citata, presentano un importo scaduto non superiore a euro 10.000.</p> <p>→ In considerazione della natura di attributo dello stato del soggetto che ha assunto, anche a livello comunitario, l'indicazione di attività deteriorata (fra cui “scaduta”), si chiede conferma di poter interpretare la definizione della normativa di bilancio in allineamento alle segnalazioni e di segnalare fra le attività scadute l'intera posizione del soggetto se rilevante e non le singole partite scadute ovvero se Banca d'Italia ha intenzione di rivedere esplicitamente tale definizione del bilancio degli intermediari alla luce di quella proposta per le segnalazioni di vigilanza. Tenuto conto delle rilevanti modifiche introdotte dagli schemi segnaletici e dei conseguenti elevati oneri di adeguamento che devono essere sostenuti dagli intermediari segnalanti, tale orientamento consentirebbe, fra l'altro, agli intermediari che adottano la Tabella Decisionale di poter utilizzare, seppur indirettamente, tale strumento per l'impostazione delle tabelle della Nota Integrativa.</p> <p>→ Si chiede se la specifica contenuta nella normativa 216 in ordine all'inclusione nelle attività scadute delle <i>“esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti del settore pubblico ... omissis... qualora il debitore non abbia effettuato alcun pagamento per nessuna delle posizioni di debito verso l'intermediario da oltre 180 giorni”</i> sia applicabile solo nell'ambito del calcolo del</p>	<p>In attesa di riscontro da parte di Banca d'Italia</p> <p>La Tabella Decisionale opera seguendo le istruzioni contenute nella circ. 217, pertanto considera gli scaduti solo rilevanti (intera esposizione dei soggetti con scaduti >5%), in allineamento con la normativa banche.</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato e assume rilevanza segnaletica nell'ambito della base 5 ovvero se tale indicatore di mancato deterioramento del merito creditizio sia estendibile anche alle valutazioni svolte in bilancio per la corretta rappresentazione della qualità del portafoglio attivi.</p>	
<p>Classificazione nel portafoglio Enti Pubblici</p> <p>La nuova normativa di vigilanza prudenziale ha introdotto una significativa novità nella definizione di Enti del settore pubblico, determinando la classificazione delle esposizioni verso soggetti che, seppure dotati di personalità giuridica pubblica, svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, nell'ambito del portafoglio delle imprese non finanziarie.</p> <p>Si ritiene che le ASL non siano interessate dall'esclusione dal portafoglio "Enti pubblici" di alcuni enti con personalità giuridica pubblica che effettuano determinate attività (produzione e commercializzazione prodotti e servizi) e si sostiene la classificazione delle ASL fra gli enti pubblici, salvo eventuali esplicite indicazioni in senso contrario da parte dell'autorità di vigilanza.</p> <p>→ Si chiede conferma dell'interpretazione sopra formulata e si chiedono chiarimenti circa eventuali altri casi analoghi.</p>	<p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 4</p>
<p>Continuità nella scelta della imputazione dell'esposizione, ai fini della ponderazione, al cedente o al ceduto</p> <p>Lo specifico trattamento previsto per le operazioni di factoring nella circolare 216 (par. 7.1 – sez. III) consente la possibilità di intestare le esposizioni "pro solvendo" o "pro soluto formale" (ossia che non ha superato il test per la derecognition) al debitore ceduto, in alternativa al cedente nei cui confronti l'esposizione risulta rilevata in bilancio, al superamento di specifici requisiti operativi.</p> <p>Il superamento dei requisiti operativi va valutato a livello di rapporto cedente – ceduto, escludendo la possibilità di spaccature nell'ambito del medesimo rapporto cedente - ceduto: effettuata la scelta di traslazione dal cedente al debitore ove consentito dalla normativa, l'esposizione nei confronti del ceduto è pari alla somma di tutti i crediti vantanti dal medesimo cedente verso lo stesso ceduto. E' invece possibile che l'esposizione di un cedente, con esclusivo riferimento all'intestazione per la ponderazione, possa risultare intestata in parte al cedente ed in parte ai ceduti.</p> <p>Si ritiene, coerentemente con lo spirito della normativa e come fra l'altro indicato nella premessa della disciplina della concentrazione dei rischi nella circolare 217, che la scelta dell'imputazione dell'esposizione, ai fini della ponderazione, al cedente o al ceduto debba possedere carattere di continuità.</p> <p>Si chiedono chiarimenti in ordine al significato applicativo del concetto di continuità.</p> <p>Infine, sebbene la premessa della disciplina "Grandi Rischi" della circ. 217 citi il solo pro solvendo, in relazione alla traslazione del rischio di credito nelle operazioni di cessione di crediti commerciali, si ritiene che tale previsione sia relativa anche al pro soluto formale, in allineamento a quanto previsto dalla</p>	<p>In attesa di riscontro da parte di Banca d'Italia</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
disciplina in materia di rischio di credito (circ. 216) che assimila i trattamenti delle due operazioni.	
<p>Trattamento del Pro Soluta formale non anticipato</p> <p>Com'è noto, l'introduzione dei principi contabili internazionali ha modificato in modo significativo la rappresentazione del pro soluto in bilancio, subordinando l'iscrizione dell'esposizione verso il debitore al superamento del test di derecognition ossia alla verifica del sostanziale trasferimento dei rischi e benefici dal cedente al factor.</p> <p>Nelle cessioni che non hanno dato luogo al sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, denominate dalla nuova normativa segnaletica (circ. 217 – 7° aggiornamento del 14 febbraio 2008) operazioni pro soluto formale, risulta iscritta nell'attivo di bilancio la sola quota anticipata dal factor al cedente.</p> <p>In questo modo, il pro soluto formale viene assimilato, sia in bilancio che nella nuova normativa di vigilanza prudenziale (circ. 216 - 7° aggiornamento del luglio 2007) alle operazioni pro solvendo e l'esposizione dell'intermediario viene circoscritta al corrispettivo anticipato ed è imputata in capo al cedente (salvo poi consentire, la normativa 216, l'intestazione al debitore, ai soli fini della ponderazione, al ricorrere di determinati requisiti operativi specifici).</p> <p>La quota di pro soluto formale non iscritta nell'attivo di bilancio in quanto non anticipata al cedente non riceve specifiche istruzioni rappresentative nel provvedimento del Governatore del febbraio 2006 in tema di bilancio degli intermediari finanziari. Sembra tuttavia corretto ritenere che tale quota possa rappresentare un impegno / garanzia del factor da evidenziarsi nella tabella D.1 "Valore delle garanzie e degli impegni" della Nota Integrativa.</p> <p>Parimenti non si trova nella nuova vigilanza prudenziale uno specifico trattamento di tale quota, a differenza della precedente normativa di vigilanza che regolava esplicitamente, per le operazioni di factoring, gli impegni assunti a fronte di acquisti di crediti nella forma tecnica del pro soluto relativi ad importi non anticipati al cedente, includendoli tra le "attività di rischio fuori bilancio". Il rischio di credito rilevava nei confronti del debitore ceduto. (cfr. Circolare 216 del 5 agosto 2006, Parte Prima, Cap. V - Vigilanza Prudenziale, ALLEGATI/5, Allegato B, richiamato all'interno della SEZIONE IV – Disciplina della concentrazione dei rischi).</p> <p>Nelle operazioni di pro soluto effettivo la precedente normativa risulta superata dal fatto che il rischio viene rilevato integralmente verso il debitore, senza ulteriori distinzioni fra quota già erogata al cedente e quota garantita ma non anticipata.</p> <p>Si ritiene, invece, che nelle operazioni di pro soluto formale, tale quota di potenziale rischio di credito nei confronti del debitore, se esposta nel bilancio IAS, debba essere considerata anche ai fini del calcolo con la metodologia standardizzata del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. Si chiede di esplicitarne le modalità.</p>	In attesa di riscontro da parte di Banca d'Italia



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>Gruppi finanziari</p> <p>Tenuto conto che l'elemento discriminante per l'applicazione della vigilanza consolidata è la presenza di almeno una banca nel gruppo al cui vertice sia una società finanziaria (istruzioni di vigilanza prudenziale per le banche- titolo I – capitolo I – nota 6 a pag. 3), si ritiene, salva indicazione contraria dell'autorità di vigilanza, che un società finanziaria capogruppo di un gruppo composto solo da intermediari finanziari non sia tenuta al consolidamento ma solo al rispetto della normativa di vigilanza a livello individuale dei soggetto appartenenti al gruppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Si chiede conferma di quanto sopra formulato. → Con riferimento a quanto sopra, consapevoli che la riduzione del 25% sul requisito individuale non sia applica anche agli intermediari appartenenti a un gruppo finanziario, si segnalano possibili disparità competitive per gli intermediari finanziari appartenenti ad importanti gruppi industriali e si auspica una ulteriore riflessione sul tema. 	<p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 5</p>
<p>Informativa al pubblico (3° pilastro)</p> <p>L'entrata in vigore della nuova normativa secondaria di vigilanza prudenziale è stabilita per il 1° gennaio 2008; tuttavia, la prima rendicontazione prevista nell'ambito del 2° pilastro dovrà essere riferita al 31 dicembre 2008 ed inviata all'autorità di vigilanza entro marzo 2009. In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che la medesima tempistica debba essere prevista anche per l'informativa al pubblico disciplinata nel 3° pilastro.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Si chiede conferma dell'interpretazione sopra formulata. 	<p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 6</p>
<p>CRM: Assicurazione del credito</p> <p>Com'è noto, la nuova normativa di vigilanza prudenziale per gli Intermediari Finanziari (circolare 216 – 7° aggiornamento del 9 luglio 2007) riconosce le polizze di assicurazione del credito quali strumento di attenuazione del rischio creditizio ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.</p> <p>In particolare, l'assicurazione del credito è inclusa fra le garanzie personali nel metodo standardizzato a condizione che siano rispettati determinati requisiti generali e specifici (si veda Capitolo V – Sezione IV – pag. 6-8 e pag. 14-17).</p> <p>In relazione a ciò, si evidenziano alcune criticità connesse all'impostazione tipica dei contratti di riassicurazione del credito adottati dalle società di factoring che potrebbero pregiudicarne il riconoscimento quali strumenti di mitigazione e per le quali si ritiene opportuno un approfondimento con codesta Banca: 1) presenza di franchigie; 2) monte crediti revolving.</p> <p>Le prassi vigenti nel mercato assicurativo, anche in funzione dagli orientamenti espressi dalle stesse autorità di vigilanza del comparto, prevedono la copertura dei rischi con alcune limitazioni (le c.d. franchigie) che nello specifico della copertura dei rischi di credito possono assumere modalità operative</p>	<p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 7</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>diverse a seconda dei contratti.</p> <p>In generale, nel mercato del factoring le franchigie riscontrate possono operare secondo tre modalità:</p> <p>a. <i>percentuale garantita</i>: l'assicuratore garantisce una percentuale del credito secondo aliquote definite contrattualmente e senza ulteriori limitazioni (per esempio, se l'aliquota è l'80%, in caso di default documentato la società di assicurazione rimborsa l'80% del credito a default);</p> <p>b. <i>franchigia di prima perdita analitica</i>: l'assicuratore garantisce la globalità del credito e in caso di default documentato rimborsa l'ammontare dell'insolvenza al netto di una franchigia sul singolo credito di importo determinato e limitato (tipicamente compresa tra i € 5mila e € 20mila);</p> <p>c. <i>franchigia di prima perdita globale</i>: l'assicuratore garantisce il 100% della singola esposizione nell'ambito di un portafoglio. In caso di default documentato è coperto l'ammontare complessivo delle perdite del portafoglio al netto di una franchigia di prima perdita d'importo generalmente limitato rispetto al complesso dei rischi assunti. Per esempio, sul un ammontare complessivo di crediti assicurati durante l'anno assicurativo pari a € 850 mln, la franchigia di prima perdita può ammontare allo 0,04% dell'ammontare complessivamente assicurato nell'anno (€ 0,35 mln)</p> <p>Può inoltre essere previsto un limite tecnico al risarcimento del singolo default (il c.d. massimo indennizzabile) generalmente operante come moltiplicatore del premio pagato e stabilito contrattualmente. Non vi è evidenza nella storia del mercato del factoring di situazioni in cui tale soglia sia stata raggiunta o superata, trattandosi semplicemente di definire contrattualmente l'impegno massimo assumibile dalla compagnie di assicurazione ponendo un limite certo e identificabile. L'attività di factoring è del resto focalizzata sul finanziamento dell'attivo circolante, quindi di crediti commerciali e fatture con scadenza a breve o brevissimo termine.</p> <p>Si chiede conferma se tali polizze realizzino un sostanziale trasferimento del rischio di controparte dalla società di factoring all'impresa di assicurazione e che pertanto soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di vigilanza per le garanzie personali.</p> <p>Nel definizione del trattamento va inoltre considerato che tali polizze non fanno generalmente riferimento a crediti specifici ed individuati a priori ma coprono generalmente un'esposizione che ha sottostante un monte crediti rotativo. Nel corso del periodo assicurativo la società di assicurazione assume il rischio sull'ammontare dei crediti trattati dalla società di factoring (turnover), ma lo stock di rischio in essere ad una certa data (outstanding) è certamente inferiore dipendendo generalmente dalla rotazione media del portafoglio garantito. Da ciò scaturiscono oggettive difficoltà per la definizione della durata dell'attività protetta e quindi di applicazione del metodo di calcolo del requisito patrimoniale in caso di disallineamento delle scadenze con la protezione del credito di tipo personale.</p> <p>Appaiono necessarie indicazioni operative su quanto sopra esposto in relazione valutazione della protezione del credito di tipo personale o in alternativa verificando la possibilità di ricorrere per questa fattispecie alla metodologia di calcolo prevista dalla normativa per le cartolarizzazioni sintetiche, tenendo però conto dello specifico funzionamento delle polizze assicurative.</p>	



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
<p>Utilizzo valutazioni ECA / ECAI</p> <p>Il ricorso a valutazioni rilasciate da ECA è previsto per il solo portafoglio “Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali”.</p> <p>In tal caso, si ritiene che il punteggio rilasciato dall'ECA non possa essere ricondotto ad una corrispondente classe di merito, come previsto dalla normativa, da utilizzarsi nei portafogli relativi agli intermediari vigilati o agli enti del settore pubblico.</p> <p>La normativa stabilisce, infatti, che per tali esposizioni è necessario avvalersi di valutazioni rilasciate da ECAI. Pertanto, se agli intermediari vigilati o agli enti del settore pubblico è assegnata la stessa classe di merito dello Stato d'appartenenza [a cui corrisponde una ponderazione immediatamente peggiorativa rispetto a quella dello Stato (es. Classe di merito 1 – ponderazione Stato 0% - ponderazione int. Vig. 20%)], si ritiene sia necessario avere una valutazione rilasciata da ECAI che attribuisca il rating allo Stato d'appartenenza per poter poi individuare la classe di merito dell'intermediario vigilato/ ente del settore pubblico.</p> <p>→ Si chiede conferma delle considerazioni esposte sopra in merito all'utilizzo alternativo delle valutazioni rilasciate da ECA in luogo di quelle delle ECAI.</p>	<p>CIRCOLARE TECNICA 03/08 del 25 giugno 2008</p>
<p>Comunicazione a Banca d'Italia per applicazione dei rating delle Agenzie di valutazione del merito di credito (ECAI)</p> <p>La normativa (circ. 263 Titolo II - Capitolo 1 - Sezione II / circ. 216 Capitolo V - Sezione III - allegato B) prevede che le banche e gli intermediari finanziari, che decidono di avvalersi dei giudizi di agenzie esterne di rating riconosciute dalla Banca d'Italia per il calcolo del requisito patrimoniale minimo nell'ambito del metodo standardizzato, debbano comunicare alla Banca d'Italia l'ECAI o l'ECA o l'elenco delle ECAI / ECA che intendono utilizzare.</p> <p>→ Si chiede conferma di quanto segue: In assenza di specifiche istruzioni da parte dell'organo di vigilanza in ordine alla forma e alle modalità di effettuazione della citata comunicazione, per la prima segnalazione si ritiene di dover trasmettere, prima dell'effettuazione della segnalazione, tale comunicazione alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente e al Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (via Nazionale, 91 - 00184 ROMA), per gli intermediari finanziari, ovvero al Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi (via Nazionale, 91 - 00184 ROMA), per le banche, specificando per ogni portafoglio [Esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali, Esposizioni verso Intermediari finanziari vigilati, Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico, Esposizioni verso Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane), Esposizioni verso organizzazioni internazionali, Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo, Esposizioni verso imprese ed altri soggetti, Esposizioni con rating a breve termine, Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)] quale ECAI / ECA verrà utilizzata ed,</p>	<p>CIRCOLARE TECNICA 03/08 del 25 giugno 2008</p>



Quesito / Dubbio interpretativo e/o applicativo	Risposte pervenute da Banca d'Italia
eventualmente, le caratteristiche del medesimo (es. rating a breve / a lungo termine, ecc.).	
<p>Portafoglio retail</p> <p>La nuova normativa di vigilanza prudenziale prevede, fra i requisiti di classificazione di una esposizione nel portafoglio retail, il limite di 1 milione di euro del totale degli importi dovuti da un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) all'intermediario o al gruppo di appartenenza dell'intermediario.</p> <p>→ Si chiede di chiarire se con riferimento al calcolo del totale esposizione nei confronti del gruppo si faccia riferimento al gruppo bancario di appartenenza ovvero se tale requisito valga anche con riferimento ad un gruppo finanziario.</p>	<p>Banca d'Italia conferma che il portafoglio retail di gruppo è riferito unicamente al gruppo bancario, in quanto non è prevista la definizione di gruppo finanziario nella normativa nazionale, nel linea con quanto espresso in</p> <p>Comunicazione n. 1020946 del 26 settembre 2008 Punto 5</p>



525

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA (843)
DIVISIONE NORMATIVA PRUDENZIALE (020)

RICEVUTO
- 011 2303 / 102

N. 1020946 Roma,
(da chiudere nella risposta) 26-09-2008

Spett.le ASSIFACT
Ass. Italiana per il Factoring
Via Cerva, 9
20122 - MILANO -

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W6

Sottoclassificazione


Oggetto: Disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Quesiti.

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza e, da ultimo, alla nota in calce indicata, con cui codesta Associazione ha posto alcuni quesiti attinenti alla nuova disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (Capitolo V della Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale"), entrata in vigore il 1° gennaio u.s.

In proposito, si riportano in allegato le risposte ai quesiti posti.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO



Nota n. 126/08 del 20.05.2008

Allegato

Punto 1. Ambito di applicazione del trattamento dei crediti commerciali

E' stato chiesto se la disciplina prudenziale dei "crediti commerciali acquistati verso imprese" possa applicarsi anche ai crediti che le società di factoring acquistano da imprese non finanziarie (cedenti), vantati nei confronti di imprese finanziarie (debitori ceduti).

La disciplina in questione, prevista dalla Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", è di carattere generale e si riferisce ai crediti commerciali oggetto di operazioni di factoring, che ricomprendono sia quelli in cui il debitore ceduto è un'impresa non finanziaria sia le ipotesi in cui il debitore ceduto è un'impresa finanziaria.

Punto 2. Raccordo tra normativa banche e normativa intermediari e raccordo tra vigilanza individuale e consolidata

Sono stati chiesti chiarimenti circa il non completo allineamento tra la normativa prudenziale delle banche e quella degli intermediari finanziari in materia di factoring. In particolare, è stato fatto presente che nelle istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari è previsto che i crediti commerciali "pro solvendo" e quelli "pro soluto che non abbiano superato il test della derecognition previsto dallo IAS 39" possano essere imputati al cedente ovvero al debitore ceduto, mentre le disposizioni prudenziali per le banche prevedono - per le medesime esposizioni - l'imputazione nei confronti del cedente.

Tale disallineamento, che comporta una penalizzazione nel caso in cui il debitore ceduto abbia un rating migliore del cedente, può comportare - a giudizio dell'Assifact - un incremento del fabbisogno patrimoniale consolidato, laddove il trattamento previsto per gli intermediari finanziari non sia utilizzabile nel computo del requisito complessivo di gruppo.

Al riguardo, si fa presente che nelle nuove disposizioni di vigilanza relative ai requisiti patrimoniali delle banche (cfr. Circolari n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e n. 155 "Istruzioni per la compilazione delle

A

segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali") è previsto che le regole su base individuale per il calcolo delle attività di rischio ponderate per il rischio di credito sono mantenute anche a livello consolidato.

Posto che tale previsione si applica anche agli intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo bancario, ne consegue che il disallineamento segnalato dall'Assifact non comporta un incremento dell'attivo a rischio ponderato del gruppo.

Punto 3. Nozione di scadenza

Con riferimento alle modalità di determinazione delle "esposizioni scadute", è stato segnalato che sovente, nell'ambito dell'operatività di factoring, il mancato pagamento alla scadenza non è dovuto ad un effettivo deterioramento del merito creditizio del debitore. In relazione a ciò, è stato proposto di estendere alle esposizioni verso imprese i criteri previsti per le esposizioni nei confronti degli enti pubblici, che fanno riferimento alla situazione complessiva del debitore.

Al riguardo, si osserva che le modalità di determinazione delle attività scadute applicabili agli "enti pubblici" tengono conto delle peculiari caratteristiche di tali soggetti. Esse non sono pertanto estendibili alla generalità delle posizioni creditorie.

Punto 4. Classificazione nel portafoglio Enti Pubblici

E' stato chiesto di conoscere la ponderazione da applicare alle esposizioni nei confronti delle ASL, con riferimento al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata.

Le esposizioni nei confronti delle ASL sono da classificare, nell'ambito della metodologia standardizzata, nel portafoglio "Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico", nel quale si rilevano le esposizioni nei confronti di enti pubblici che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro (cfr. Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione III, parr. 2 e 3).

Alle esposizioni in questione sono applicate le ponderazioni degli intermediari vigilati, con l'esclusione dei fattori di ponderazione preferenziale previsti per le esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi (cfr. Circolare n.

216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione III, par. 3.1.2, punto 3).

Punto 5. Gruppi finanziari

E' stata chiesta conferma che gli intermediari finanziari che controllano altri intermediari finanziari non sono soggetti a norme prudenziali su base consolidata se fra le società controllate non vi è almeno una banca.

Al riguardo, si ha presente che il Testo Unico Bancario prevede l'esercizio della vigilanza su base consolidata esclusivamente sui gruppi composti da una o più banche (gruppi bancari) mentre nel Titolo V (che contiene le disposizioni in materia di vigilanza sugli intermediari finanziari) non sono presenti disposizioni in materia di vigilanza consolidata su gruppi composti esclusivamente da intermediari.

Si conferma pertanto che la disciplina di vigilanza prudenziale su base consolidata si applica esclusivamente ai gruppi bancari.

Punto 6. Informativa al pubblico (Terzo pilastro)

E' stato chiesto di conoscere da quale data debbano essere adempiuti gli obblighi di informativa al pubblico (c.d. Terzo pilastro).

In proposito, si ha presente che le disposizioni di vigilanza prudenziale contenute nel Capitolo V della Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Pertanto, gli intermediari finanziari dovranno adempiere agli obblighi di informativa al pubblico (cfr. Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione XII, par. 4) entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

Punto 7. Assicurazione del credito

Sono stati chiesti chiarimenti circa il riconoscimento dei contratti di assicurazione del credito quali strumenti di mitigazione del rischio, in presenza di clausole che prevedano o il pagamento (da parte del garante) di una quota parte delle

11

perdite subite a seguito di default ovvero limitazioni alla copertura delle perdite da parte del garante (es. presenza di franchigie).

In relazione al quesito posto, si ha presente che le vigenti disposizioni prudenziali includono l'assicurazione del credito tra gli strumenti di protezione del rischio di credito e prevedono requisiti generali e specifici per il riconoscimento a fini prudenziali degli strumenti di protezione del credito di tipo personale (cfr. Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Capitolo V, Sezione IV, Allegato D, par. 1 e 2.2).

Al riguardo, tra le condizioni poste dalla disciplina prudenziale, è previsto che gli strumenti in questione coprano la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale e che, laddove taluni tipi di pagamenti siano esclusi dalla garanzia, il valore riconosciuto della stessa sia corretto per tenere conto di tale limitazione.

Ciò posto, si fa presente che nell'utilizzare l'assicurazione del credito quale strumento di mitigazione del rischio, gli intermediari devono rispettare le condizioni sopra richiamate, misurando di volta in volta l'ammontare protetto sulla base delle specifiche limitazioni previste dai contratti stipulati. La mitigazione del rischio potrà riguardare solo la parte di esposizione effettivamente garantita dall'assicurazione.

Nel caso - infine - di contratti di garanzia che comportino, ad esempio, attraverso l'imposizione di una franchigia, una segmentazione del rischio di credito tale da determinare le cc.dd. "operazioni tranced", si dovrà fare riferimento alle disposizioni in materia di cartolarizzazione.